

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Determinazioni amministrative dell'ente pubblico ed effetti**

*Le determinazioni amministrative dell'ente pubblico affidante lo svolgimento del servizio assegnato in convenzione a un soggetto privato riverberano i propri effetti di natura preclusiva sulle attività di quest'ultimo che ad esse deve ritenersi vincolato.*

*Le determinazioni amministrative dell'ente pubblico affidante lo svolgimento del servizio assegnato in convenzione a un soggetto privato non sono sottoponibili ad eventuale declaratoria giurisdizionale di disapplicazione nel caso in cui tali determinazioni si appalesino a corrispondenti ai fini determinati dalla legge in conformità ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza.*

*La richiesta di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può sostituire le deficienze istruttorie. L'art. 1226 c.c. richiama il concetto di equità integrativa per i casi in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, che la giurisprudenza ha interpretato nel senso di impossibilità o rilevante difficoltà della parte danneggiata di provare il danno nel suo preciso ammontare ma nei quali l'integrazione equitativa deve pur sempre essere fondata su una base di ragionamento ancorata ad elementi concreti, risolvendosi altrimenti in un inammissibile presunzione de praesumptu.*

**Tribunale di Roma, sez. II, Giudice dott.ssa Antonella Dell'Orfano,  
sentenza 2263/2016**

*...omissis...*

**Motivi della decisione**

L'azione proposta da parte attrice è infondata e va pertanto respinta sulla base delle considerazioni che seguono.

Gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio xxxxx e, previa autorizzazione alla chiamata in causa, la Regione Lazio formulando nei loro confronti le seguenti richieste: "Dichiarare, previo accertamento del rapporto contrattuale tra le parti, il diritto degli attori ad essere avviati al tirocinio formativo presso xxx con le modalità e secondo le previsioni di cui alle Convenzioni e ai progetti sottoscritti dalla Regione e dalle altre convenute; in via subordinata, ove si ritenesse che il contratto di tirocinio formativo non si sia perfezionato, emettere sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., che produca i medesimi effetti del contratto di tirocinio stesso; in entrambi i casi, condannare la Regione e le altre convenute - ciascuna per la parte di propria competenza - a dare esecuzione al contratto di tirocinio de quo, avviando gli attori al tirocinio formativo, secondo i tre profili già assegnati e secondo le modalità e le condizioni previste nell'offerta al pubblico di cui è causa; sempre in entrambi i casi, condannare altresì le convenute, ciascuna per la parte di propria competenza, al risarcimento del danno, in favore degli attori, nella misura che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., per il ritardo nell'adempimento. In via ulteriormente subordinata ... condannare la Regione e le altre convenute - ognuna per la parte di propria competenza - al risarcimento del danno, in favore degli attori, per responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., sempre nella misura che il Giudice vorrà determinare in via equitativa".

Nel giudizio intervenivano volontariamente in giudizio, formulando le medesime richieste degli attori, le persone fisiche indicate in epigrafe.

Si costituivano in giudizio le società convenute opponendosi all'accoglimento delle pretese avversarie in quanto inammissibili ed infondate.

Gli attori e gli intervenuti hanno esposto:

di aver presentato, nel 2010, "una domanda on line, sul sito internet di Italia xxxxxx.p.A., per la partecipazione ad un tirocinio formativo presso xxxA., organizzato nell'ambito di un progetto della Regione Lazio, finanziato da fondi comunitari e avente il duplice scopo di offrire formazione a "soggetti svantaggiati" presso aziende private o pubbliche e di collocarli nel mondo del lavoro";

che "a monte di tale progetto vi erano:

l'approvazione del Programma Operativo Regionale 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) della Regione Lazio, ad opera della Commissione Europea (Decisione n. 5769 del 21-11-07); l'approvazione, da parte della Regione Lazio, del Piano Esecutivo Triennale 2008-2010 (PET) del Programma Operativo del FSE, avente ad oggetto, tra l'altro, la promozione di tirocini e lo sviluppo di programmi di work experiences, per l'inserimento al lavoro e la qualificazione delle condizioni occupazionali di disoccupati, inoccupati e soggetti svantaggiati (deliberazione n. 213 xxxxx

"a tale tirocinio, secondo la Convenzione, potevano accedere solo determinate categorie di soggetti" e la convenzione così stipulata tra Regione Lazio e Italia Lavoro S.p.A. prevedeva borse mensili da € 500,00 ad € 1.600,00, a seconda del tipo di tirocinio e della sede di svolgimento dello stesso";

"per le imprese aderenti al progetto erano previste erogazioni di € 250,00 al mese per soggetto per le attività di tutoraggio, nonché bonus da € 3.000 ad € 5.000,00, a seconda del tipo di assunzione poi effettuata";

"con determinazione del 09-08-2009, la Regione Lazio aveva approvato il programma di attuazione del xxx il xxxxx ...(aveva)... manifestato a Italia xxxx.A. il proprio interesse a partecipare al "Programma per l'implementazione del Masterplan Regionale - Progetto Lazio on the Job";

in esecuzione della Convenzione con la Regione Lazio, xxxxx stipulato con Cotral Sxx la "Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento", con cui xxA. - in qualità di azienda ospitante - si era impegnata ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta di Italia xx.p.A., almeno 170 soggetti per un Tirocinio di formazione ed orientamento, impegnandosi altresì ad assumerne almeno il 70% come previsto dal Progetto sopra citato;

xxxxA. - anche in qualità di soggetto promotore - si era impegnata a fornire un responsabile didattico/organizzativo, ad assicurare i tirocinanti sia contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, sia per la responsabilità civile verso terzi, avvalendosi di compagnie assicurative;

Italia Lavoro si era impegnata, altresì, a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;

in data 11-02-2010, la Regione Lazio aveva erogato a Italia Lavoro Sxxxxx di € 4.638.873,80, a titolo di anticipo sulla maggior somma pattuita, per l'attività svolta e da svolgersi in relazione al Progetto formativo coinvolgente xx.A;

in esecuzione della predetta convenzione, Italia xx.A. aveva pubblicato l'avviso del tirocinio formativo da effettuarsi presso xx

a seguito di tale avviso, anche gli attori, rientranti fra le categorie "svantaggiate", avevano presentato la propria candidatura sul sito di Italia xxx mediante compilazione on line dell'apposita domanda ivi predisposta e allegazione del proprio curriculum vitae, nella sezione "Lazionthejob";

Italia Lavoro aveva, quindi, provveduto a selezionare le domande e i curricula pervenuti on line, ed aveva predisposto una lista di circa 350 candidati selezionati per le prove scritte, che aveva poi inviato a Cotral e a seguire, i candidati così selezionati erano stati informati telefonicamente sulle date, gli orari ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, che si erano tenute il 4.3.2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Tor Vergata, alla presenza di rappresentanti sia di Cotral che di Italia Lavoro e, all'esito della stessa, Italia Lavoro aveva compilato una lista di circa 170 soggetti selezionati, da avviare al colloquio orale; distanza di circa due settimane dalla prova scritta, presso la sede di Cotral, si erano tenuti i colloqui attitudinali dei 172 soggetti selezionati - alla presenza di addetti sia di Italia Lavoro, sia di Cotral - al fine di individuare chi destinare ai vari profili professionali indicati dalla stessa Cotral e quest'ultima aveva poi avvisato i candidati ammessi al Tirocinio formativo a mezzo telegramma, invitandoli a presentarsi il giorno 09-04-2010 alle ore 9,00 presso i suoi uffici di Via Alimena in Roma, per la sottoscrizione del contratto di tirocinio e di tutti i documenti amministrativi ad esso relativi;

Italia Lavoro, una volta concluse le selezioni, aveva provveduto ad una serie di adempimenti: la formalizzazione contrattuale delle posizioni dei tirocinanti, redigendo e pubblicando sul proprio sito il progetto formativo che questi avrebbero dovuto appunto sottoscrivere il 09 aprile; l'apertura della posizione assicurativa di ogni singolo tirocinante sia presso l'Inail, sia presso la Lloyd Adriatico (per la responsabilità civile verso terzi), dichiarando che il 15.4.2010 avrebbe avuto inizio il tirocinio; l'individuazione dei Tutor per i tirocinanti; l'individuazione delle modalità di svolgimento del tirocinio, per ciascuno dei tre profili professionali individuati (operai, verificatori ed amministrativi);

il 9.4.2010 tutti i tirocinanti avvisati con telegramma, recatisi presso la sede della xxxxx stati invitati a ripresentarsi nella stessa sede il giorno 13 aprile, a causa dell'assenza dell'incaricato di Italia Lavoro che era in possesso dei contratti e dei documenti necessari; in quella data, tutti i 172 selezionati si erano ripresentati all'appuntamento ed erano stati suddivisi in tre gruppi, corrispondenti ai tre profili professionali, per la sottoscrizione del contratto di tirocinio, nonché delle "facilities" e della richiesta di accredito del rimborso spese;

tutta la procedura di sottoscrizione era stata poi improvvisamente sospesa ed a seguito di ciò gli attori (e tutti gli altri soggetti selezionati) non erano stati più contattati e le loro richieste di notizie e solleciti, trasmesse anche a Cotral e a Italia Lavoro, non avevano ricevuto alcun riscontro ufficiale. Sul presupposto che il completamento delle operazioni contrattuali dovesse far ritenere la fattispecie negoziale già completa ed efficace e dovendo quindi ritenersi illegittimo e comunque immotivato il recesso di Italia Lavoro, di Cotral e della Regione Lazio, gli attori e gli intervenuti hanno agito nel presente giudizio per "far valere il loro ... diritto all'avvio del tirocinio formativo presso Cotral (alle condizioni e con le modalità previste), in quanto il

superamento della selezione e l'accettazione del rapporto da parte loro...(avrebbero)... comportato la maturazione di tale diritto" ed hanno chiesto inoltre il risarcimento del danno conseguente alla mancata stipula del contratto di tirocinio.

Orbene, va preliminarmente evidenziato che il procedimento di avvio al lavoro mediante tirocinio formativo dianzi descritto fu sospeso, nell'imminenza della sua conclusione, per iniziativa della Regione Lazio (cfr. comunicazione Regione Lazio in data 8.10.2010; doc. 8 fasc. Italia Lavoro), iniziativa da ricondurre all'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 21 quater della Legge n. 241/1990 in ragione della particolare condizione di violazione e di contrasto della procedura in oggetto, e degli atti preliminari, alle prescrizioni normative dettate per i procedimenti a evidenza pubblica, tali da implicare il pericolo di elusione di norme cogenti e vincolanti da parte dei soggetti coinvolti in materia, soprattutto per l'impegno di denaro pubblico e per i criteri di adempimento delle forme di pubblicità notizia e di selezione, pericolo palesatosi evidente all'ufficio regionale in ragione dell'assoluta mancanza di validi chiarimenti offerti dai soggetti operanti alle dettagliate formali richieste di delucidazioni reiterate nei mesi di agosto e ottobre 2010, senza alcun riscontro positivo e in presenza di un silenzio significativo delle violazioni prospettate nelle richieste.

Come posto in rilievo nell'ordinanza collegiale emessa in data 21.4.2011 ex art. 669 *terdecies* c.p.c. dalla Seconda Sezione del Tribunale di Roma nel procedimento tra parte attrice e gli odierni convenuti (cfr. documentazione prodotta sia da parte attrice che da Italia Lavoro S.p.A.) le determinazioni amministrative dell'ente regionale, quale soggetto affidante lo svolgimento del servizio come da convenzione stipulata e riservataria di ogni funzione pubblica afferente il procedimento amministrativo promosso per la realizzazione del programma di avvio al tirocinio formativo e orientativo, costituiscono effetti di natura preclusiva di ogni ulteriore attività amministrativa, non sottoponibile peraltro, ai sensi della L. n. 2248 All.to F del 1865, artt.4-5, ad eventuale declaratoria giurisdizionale di disapplicazione in ragione della perfetta corrispondenza delle sue motivazioni e finalità al perseguimento dei fini determinati dalla legge in conformità ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza che, nel caso in esame, si appalesano seriamente pretermessi nello svolgimento delle fasi preliminari del procedimento, ai sensi dell'art.1 della L.n.241\1990, come è dato desumere dalle numerose domande formulate nella verifica amministrativa da parte della Regione, rimaste senza adeguata e apprezzabile risposta e riscontro documentale (cfr. lettere 11.8.2010, 8.10.2010 e 10.12.2010, allegare ai doc. 9-10-14 fasc. Italia Lavoro).

Va infatti considerato che una verifica amministrativa dell'ente regionale affidante il servizio, promossa con atto in data 11.8.2010 (cfr. doc. 9 fasc. xxxxxp.A.), conteneva una richiesta di delucidazioni sulla procedura selettiva del soggetto ospitante Cotral s.p.a., quale società a integrale partecipazione pubblica, con riguardo all'ottemperanza ai precetti delle linee guida della DGR n.31\2009, alla preclusione imposta dalla posizione giuridica di xxxx conversione automatica del tirocinio in assunzione a tempo indeterminato in contrasto palese con la normativa vigente, anche per uno solo degli stagisti, all'esposizione xx azioni giudiziarie per i rapporti di tirocinio in oggetto, configuranti iniziative atte a realizzare una strategia elusiva delle norme per le assunzioni nelle società in house di gestione di servizi pubblici locali comportando anche un aggravio di spesa ai bilanci, e dette specifiche considerazioni concernenti atti e convenzioni palesanti un evidente contrasto con norme imperative del procedimento di tirocinio formativo avviato in base alla convenzione con Cotral s.p.a. sono state riconfermate da un ulteriore atto di significazione formale trasmesso dall'ufficio di regione Lazio con nota in data 8.10.2010, configurante un atto di vera e propria diffida alla società Italia lavoro di procedere alle opportune verifiche prima di completare il percorso procedimentale e dare valore formale ai tirocini formativi con xxxx

Peraltroxxx ha offerto riscontro alcuno con riguardo all'ottemperanza del rispetto delle forme e delle modalità di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, limitandosi a dare risposte del tutto generiche, tali da confermare le presunzioni formulate nella inchiesta di verifica amministrativa avviata dall'ufficio regionale sulla possibile elusione di norme amministrative cogenti per la società a partecipazione pubblica, con un contegno da valutare in termini assolutamente sfavorevoli e non consoni alle responsabilità assunte nella convenzione da un soggetto costituito per la gestione di un servizio di interesse generale a totale partecipazione pubblica con la Regione Lazio, socio di maggioranza, il che ha quindi determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione dell'ufficio regionale, da reputarsi definitivo e produttivo dei

suoi effetti giuridici in ragione della mancata impugnazione davanti a giudice amministrativo, non essendo stata prodotta alcuna documentazione al riguardo dagli attori ed intervenuti. L'esito della procedura interna di verifica amministrativa tra affidante del servizio e affidatario, in ragione della assoluta carenza dei requisiti di forma e di sostanza atti a garantire l'osservanza puntuale delle procedure di evidenza pubblica e in particolare la pubblicità dei bandi e i criteri di selezione degli aspiranti candidati al tirocinio, si è conclusa dunque con l'emanazione di un provvedimento di sospensione delle attività ulteriori inerenti la predisposizione e formazione dei contratti di tirocinio, i cui effetti giuridici dal 10.12.2010 si sono prodotti nei confronti di tutti i soggetti destinatari, tra cui il soggetto promotore, la cui condotta si è spontaneamente adeguata alla nuova situazione determinata dall'atto amministrativo in ossequio agli obblighi assunti nella convenzione stipulata nel 2009 con l'ente regionale affidante il servizio, il soggetto ospitante e gli aspiranti candidati, i quali subiscono l'efficacia del provvedimento provvisorio con effetti limitativi interinali alla loro sfera giuridica, ai sensi dell'art.21 bis della L.n. 241\1990, determinante la sospensione in applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art.21 quater della legge citata, dell'efficacia dei provvedimenti precedenti in ragione della particolare condizione di violazione e del contrasto del procedimento e degli atti preliminari alle prescrizioni normative dianzi illustrate. Detta sospensione disposta dalla Regione Lazio pone quindi un ostacolo giuridico non oltrepassabile per dare corso alle attività di natura convenzionale, consistenti proprio nella conclusione degli accordi tra i soggetti del procedimento promotore e ospitante, per addivenire all'attuazione delle misure previste nella convenzione del 4.2.2010, in ragione del mancato avveramento delle condizioni giuridiche di diritto amministrativo essenziali che si devono compenetrare negli atti convenzionali quali elementi configurativi della causa dell'accordo la cui temporanea non operatività giuridica, in attesa di un provvedimento definitivo dell'ufficio regionale.

Ciò costituisce pertanto elemento ostativo al perfezionamento del programma, in difetto di un atto convenzionale già concluso tra le parti e produttivo di effetti giuridici non revocabili o sospendibili solo con un atto della pubblica amministrazione.

E' incontestato, infatti, che nessun atto negoziale configurante un accordo definitivo sia stato concluso tra le parti, e la pretesa di ottenere mediante un provvedimento giurisdizionale un ordine impositivo della conclusione degli accordi sospesi in via amministrativa, si rivela, oltre che manifestamente infondata, anche inammissibile per l'inesistenza di un vincolo giuridico autonomo di diritto privato ai sensi dell'art. 1322 c.c., scisso dagli atti procedurali amministrativi prima enunciati. Per le medesime considerazioni vanno parimenti respinte le richieste risarcitorie avanzate non solo nei confronti della Regione Lazio, ma anche delle società convenute in considerazione dell'impossibilità sopravvenuta, per *factum principis*, di espletamento della procedura di avvio al tirocinio formativo.

Pertanto con riguardo alle doglianze, sottese alle richieste risarcitorie nei confronti di Cxxxal, per non essersi "adeguatamente adoperata per ovviare al veto posto dalla Regione" o aver "fornito ragguagli in ordine alle modalità e all'espletamento delle procedure selettive" (cfr. pag. 24 comparsa conclusionale attori ed intervenuti) è dirimente evidenziare che gli attori e gli intervenuti si sono limitati a chiedere la liquidazione in via equitativa dei danni che hanno genericamente lamentato di aver subito in conseguenza dei comportamenti illegittimi delle società convenute e della Regione Lazio convenute senza provarne l'esistenza, e non sono stati nemmeno allegati elementi indiziali idonei a consentire l'integrazione equitativa da parte del Giudice.

La richiesta di liquidazione equitativa non può sostituire in simili casi le deficienze istruttorie; l'art. 1226 c.c. richiama il concetto di equità integrativa per i casi in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, che la giurisprudenza ha interpretato nel senso di impossibilità o rilevante difficoltà della parte danneggiata di provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Corte di Cassazione, n. 18004/2015; 27447/2011; 10271/2002; n. 7896/2000; n. 8795/2000; S.L., n. 4894/1998; n. 131147/1995; S.U., n. 7067/1992; n. 9578/1991; n. 6056/1990; espressamente nel senso che "il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa presuppone la prova in concreto della esistenza del danno", cfr. Cass. II, 8/9/97, n. 8711), ma nei quali l'integrazione equitativa deve pur sempre essere fondata su una base di ragionamento ancorata ad elementi concreti, risolvendosi altrimenti in un inammissibile presunzione *de praesemptu*; è infatti possibile calcolare in via presuntivo-equitativa

l'ammontare di un danno che sia certo nella sua esistenza, mentre nel caso di specie è proprio questo primo ad essere totalmente carente essendo stata in sostanza dedotta unicamente la pretesa illiceità delle condotte di parte convenuta e della Regione Lazio.

In simili casi è imprescindibile, per poter procedere ad una valutazione del danno con le particolari modalità della liquidazione equitativa, che il giudice sia messo in condizione di disporre degli elementi probatori e dei dati di fatto idonei a consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del danno, e che comunque ciò avvenga sulla base di criteri e parametri di riferimento concreti, oggettivi e controllabili, dei quali, infine, il giudice non può non dare conto in motivazione (cfr. Cass., n. 6426/2001; S.L., n. 14166/1999; n. 9588/1998); in caso contrario si tratta, infatti, di elementi che, restando ben al di sotto dei requisiti previsti dall'art. 2729 1° c., c.c., e per non trasformare la prova presuntiva in presunzione di prova, vanno ritenuti privi di rilevanza.

La domanda di risarcimento, per la parte indicata, non può quindi trovare accoglimento sul piano probatorio.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono le domande proposte dagli attori e dagli intervenuti vanno integralmente respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in difetto di notula, come in dispositivo sulla base dei parametri contemplati dal d.m. n. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al nr. 23286/2012 R.G., in contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, respinta ogni altra domanda, istanza o difesa, così provvede:  
**rigetta** le domande proposte dagli attori e dai terzi intervenuti nei confronti di Italia Lavoro xxxx di Regione Lazio;

- **condanna** gli attori ed i terzi intervenuti, in solido, al pagamento in favore delle società convenute e della Regione Lazio delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna difesa, in misura pari ad € 5.885,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, lì 29.1.2016.

*Il Giudice*  
*(Antonella Dell'Orfano)*